IL CASO.it

Civile Ord. Sez. 3 Num. 27456 Anno 2026
Presidente: RUBINO LINA
Relatore: GIANNITI PASQUALE
Data pubblicazione: 21/10/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26846/2022 R.G. proposto da:

GIUSEPPE, rappresentato e difeso da sé medesimo, nonché, anche in via disgiuntiva, dall'avvocato ELISABETTA NARDONE, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica e quello dell'avvocato Nardone;

-ricorrente-

contro

CONCETTA, nella qualità di erede di SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE d'APPELLO di CATANIA n. 1731/2022 depositata il 27/09/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2026 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

FATTI DI CAUSA

1.La controversia trae origine dall'atto di precetto notificato dagli esecutanti Avv. Giuseppe e Santo Michelangelo Occhipinti nei confronti del conduttore Salvatore (deceduto nelle more del giudizio, a cui è subentrata la coniuge ed erede beneficiata Concetta

Gli esecutanti agivano per il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il ritardato rilascio di un fondo agricolo. Il titolo esecutivo azionato era costituito dalla sentenza n. 548/2003 della Corte d'Appello di Catania – Sezione Specializzata Agraria, la quale aveva condannato il al risarcimento dei danni verificatisi per le annate agrarie fino alla stagione 2001/2002 (liquidati in € 17.914,00 ad annata). Con l'atto di precetto gli esecutanti richiedevano l'adempimento dell'importo risarcitorio esteso anche a tutte le annate successive fino al 2009/2010, per un importo totale di € 260.000,00.

Salvatore proponeva opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Caltagirone – Sezione Specializzata Agraria.

Il Tribunale, con sentenza n. 414/2021, accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando l'inefficacia del precetto per le somme pretese dall'annata agraria 2002/2003 al 2009/2010 in quanto non coperte dal titolo esecutivo azionato, compensando le spese nella misura di 1/4.

L'appello proposto da e Occhipinti veniva rigettato dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 1731/2022.

2.Avverso la sentenza d'appello, l'Avv. Giuseppe (in proprio e quale difensore di sé stesso) ha proposto ricorso per Cassazione.

Ha resistito con controricorso Concetta in qualità di erede di Salvatore che ha chiesto il rigetto del ricorso con distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha rigettato l'appello sulla base delle seguenti due argomentazioni: a) la sentenza azionata n. 548/2003 condannò l'opponente al pagamento dei danni verificatisi unicamente tra la sentenza di primo grado e la pronuncia d'appello (ossia fino al 2001/2002) su specifica domanda dell'attore; b) non è consentito attribuire al titolo una portata precettiva ulteriore o diversa da quella testuale emergente dal dispositivo e dalla motivazione, sicché la pretesa di risarcimento per le annate dal 2002 al 2010 avrebbe necessitato di un autonomo accertamento e di apposita prova, non potendosi configurare una condanna "in futuro" presuntiva in sede esecutiva. In punto di spese relative al grado, la corte di merito ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese processuali in favore di Concetta disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

2.L'Avv. Giuseppe (in proprio e quale difensore di sé stesso) articola in ricorso cinque motivi. Precisamente:

-con il primo motivo denuncia: "omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo all'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo ritenuta non applicabile dal giudice dell'opposizione a precetto, e violazione, per l'effetto, dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. con riferimento al giudicato e al danno da mancato rilascio"; in sintesi si duole che la corte di merito abbia omesso di considerare i fatti storici accertati nelle precedenti sentenze di merito e nella CTU, i quali avrebbero giustificato

un'interpretazione extratestuale del giudicato risarcitorio tale da coprire il danno fino all'effettivo rilascio del fondo avvenuto nel 2010;

-con il secondo motivo denuncia "violazione dell'art. 474 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., con riferimento all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, sempre con riguardo all'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo, ritenuta non applicabile dal giudice dell'opposizione a precetto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c."; in sintesi, denuncia la violazione delle norme sul titolo esecutivo e sul giudicato, continuando a decorrere l'obbligo di risarcire il danno da ritardata riconsegna ex art. 1591 c.c. fino al rilascio effettivo, e che, applicando i canoni di ermeneutica di cui all'art. 12 delle Preleggi, dal complesso delle sentenze azionate si desuma la ratio di condannare il debitore al risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. per ogni anno di ritardo fino al rilascio effettivo (2010); sostiene altresì che il *quantum* potesse essere determinato *per relationem* dal titolo;

-con il terzo motivo denuncia "nullità della sentenza ex art. 132 n. 4) c.p.c. per erronea ricognizione della fattispecie concreta, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c."; in sintesi, denuncia la nullità della sentenza d'appello per illogicità e motivazione perplessa, per aver ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 1591 c.c. ai fini dell'estensione del danno e quindi per non aver riconosciuto l'efficacia del titolo esecutivo estesa nel tempo;

-con il quarto motivo denuncia: "violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova sancito da Cass., Sez. Un. 30/10/2001 n. 13533 (diritto vivente), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c."; in sintesi denuncia l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che, avendo i concedenti provato il danno fino al 2001/2002 a mezzo CTU su base annua, in forza del principio di vicinanza della prova gravasse sull'esecutato dimostrare di aver ricavato dal fondo una somma inferiore o di aver rilasciato l'immobile;

-con il quinto motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c., in ordine al motivo specifico di appello (art. 342 c.p.c.) di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c."; in sintesi, denuncia la nullità della sentenza per omessa ed apparente motivazione sul motivo di appello relativo alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Può essere utile richiamare preliminarmente la giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.

In argomento, sono ormai decorsi oltre dodici anni da quando le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 11066/2012), hanno affermato che; <<Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato>>.

Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha poi precisato (Cass. n. 1027/2013, Cass. n. 9161/2013) che della questione deve essersi dibattuto e che sulla stessa deve potersi dire intervenuta una decisione, sebbene non esplicitata: non si deve, cioè, trattare di questioni sconosciute alle parti.

Ne è derivata la massima - ormai consolidata (Cass. nn. 1027/2013 e 9161/2013; nn. 9488, 23159 e 25676/2014; n. 19641/2015; nn. 23148, 24635 e 26567/2016; n. 14267/2017) - secondo cui <<il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è

consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo>>.

L'interpretazione che precede realizza un equo contemperamento di una triplice esigenza: l'esigenza di non avallare la tecnica della ricostruzione *ab externo* dell'atto giudiziale (tecnica che sovraccarica i protagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che ad essi non compete); l'esigenza di consentire l'eterointegrazione del titolo ogniqualvolta ciò costituisca estrinsecazione di argomentazioni che hanno formato oggetto del processo cognitivo, che ha preceduto la formazione del titolo, ma che, per una qualsiasi ragione, sono letteralmente rimaste estranee ad esso (eterointegrazione che consente di valorizzare l'attività già posta in essere, evitandone la vanificazione); l'esigenza di contenere il rischio che si insinui in sede esecutiva una fase cognitiva che in un certo qual modo stride con le dinamiche meramente attuative dell'esecuzione.

E le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5633/2022, hanno poi stabilito che <<l'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta inter-venuto il giudicato, è l'accertamento in esso contenuto e non la legge generale ed astratta>>. Le Sezioni Unite hanno statuito

che, qualora il titolo consista in una sentenza o in un provvedimento passato in giudicato, la sua interpretazione si risolve in una questione di diritto (e non di fatto), sindacabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 2909 c.c., in quanto il giudicato costituisce la "norma del caso concreto" che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di attuare correttamente, attingendo ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi

In definitiva, pure dopo quest'ultimo arresto nomofilattico, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile, ma soltanto nel caso in cui – caso che non ricorre nella specie - si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo.

3.2. Ciò premesso in termini generali, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 5633/2022), l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione attiene all'individuazione della regola del caso concreto e costituisce un'attività d'interpretazione giuridica (quaestio iuris) censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della violazione di legge di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 2909 c.c.

È pertanto irrituale la formulazione della censura sotto il paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la cui portata — a seguito della riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012 — è rigorosamente circoscritta all'omesso esame di un fatto principale o secondario inteso in senso storico-naturalistico, nel cui alveo non possono in alcun modo ricondursi l'interpretazione delle sentenze azionate né le argomentazioni difensive relative al giudicato risarcitorio.

3.3. Il secondo motivo è infondato.

In tema di esecuzione forzata, l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale — la quale obbedisce ai canoni di interpretazione soggetta al controllo di questa Corte ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. — ha la sola funzione di chiarire il significato del comando contenuto nel dispositivo sulla base della motivazione e degli atti del giudizio di cognizione. Essa non può tuttavia trasmodare in una funzione integrativa o sostitutiva del titolo, diretta a creare un credito esecutivo per annualità future e non ancora liquidate.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Catania ha correttamente escluso la copertura esecutiva per le somme pretese dal 2002 al 2010, rilevando che le sentenze azionate avevano limitato l'accertamento e la condanna risarcitoria ex art. 1591 c.c. alle sole annualità maturate fino al 2001/2002.

Il credito relativo ai danni per la protratta occupazione fino al rilascio del 2010, difettando dei requisiti di certezza e liquidità ex art. 474 c.p.c., avrebbe dovuto formare oggetto di un autonomo giudizio di cognizione o di un distinto procedimento monitorio, non potendo formare oggetto di diretta esecuzione sulla base del precedente giudicato.

L'integrazione extratestuale del titolo giudiziale può chiarire statuizioni ambigue su fatti già accertati in cognizione, ma non può mai estendere la statuizione a danni futuri (nella specie, le annate 2002-2003-2009/2010), che non sono stati né accertati e tanto meno liquidati in sede di cognizione.

In definitiva, il motivo è rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

«In tema di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo giudiziale (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.), l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato – pur consentita sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio di cognizione in cui esso si è formato (Cass. Sez. Un. n. 11066/2012 e n. 5633/2022) – ha la

sola funzione di chiarire la portata ed il significato del comando contenuto nel dispositivo alla luce della motivazione e degli atti di causa in relazione a fatti già accertati. Essa non può, per contro, trasmodare in un'attività integrativa o additiva volta ad estendere l'efficacia esecutiva del titolo a crediti risarcitori relativi ad annualità future e successive (nella specie, per la protratta occupazione di terreni agricoli ex art. 1591 c.c.) che non abbiano formato oggetto di specifico accertamento e formale condanna in sede di cognizione, difettando tali pretese dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità indispensabili per l'azione esecutiva.»

3.4. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. lamentando un'erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte del giudice d'appello.

Tuttavia, la censura inerente alla sussunzione della fattispecie o all'applicazione dell'art. 1591 c.c. costituisce un preteso errore di giudizio (error in iudicando) e non già un vizio di forma o di costituzione dell'atto processuale.

Sotto il profilo del rispetto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata esplicita in modo chiaro, coerente ed esauriente l'iter logico-giuridico seguito, evidenziando che l'art. 1591 c.c. richiede la prova e l'accertamento giudiziale del maggior danno, la cui attuazione esecutiva non può prescindere da una specifica condanna giudiziale.

In definitiva, la motivazione supera ampiamente il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

3.5. Il quarto motivo è infondato.

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto allorché il giudice di merito abbia addossato l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole generali di riparto.

Ne consegue che, in tema di risarcimento del danno da ritardata consegna ex art. 1591 c.c., l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del pregiudizio subito per i periodi non coperti dal giudicato incombe interamente sul creditore/attore.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo che il principio di vicinanza della prova potesse operare un'inversione dell'onere probatorio a carico del debitore esecutato in sede di opposizione a precetto, per condotte risarcitorie eccedenti la portata del titolo esecutivo azionato.

3.6. Infondato è anche il quinto motivo.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sia perché la Corte d'appello di Catania si è espressamente pronunciata sul motivo di gravame relativo alle spese processuali, confermando la decisione del Tribunale che aveva disposto la compensazione parziale nella misura di un quarto e la condanna degli opposti per la restante quota; sia perché la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio (o mancato esercizio) è insindacabile in sede di legittimità, purché la parte vittoriosa non sia condannata al pagamento delle spese, evento non verificatosi nella fattispecie.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ex art. 91 c.p.c., con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e che distrae a favore del difensore antistatario Vincenzo Giuseppe Torrisi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Lina Rubino